



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 32

Gestione delle finanze pubbliche

A norma dell'articolo 31, le parti rafforzano la cooperazione per quanto riguarda le questioni relative alla gestione delle finanze pubbliche in Afghanistan. La cooperazione e' imperniata su:

- a) gestione del bilancio a livello nazionale e subnazionale;
- b) flussi finanziari trasparenti tra autorità di bilancio e tra tali autorità e i beneficiari e destinatari;
- c) vigilanza, anche da parte del parlamento e di organismi di audit indipendenti, e
- d) meccanismi per affrontare efficacemente e tempestivamente eventuali irregolarità nell'uso dei fondi pubblici. L'Unione fornisce sostegno in questi settori, ove opportuno, concentrandosi sullo sviluppo delle capacità e sull'assistenza tecnica.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

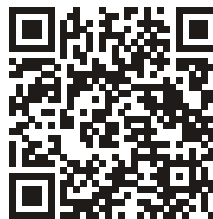
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-32>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it